

VERBALE DI ACCORDO AI SENSI ART. 4 L. 300/70

Il giorno 20 marzo 2014

la Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
e
gli Organi di Coordinamento di Banca MPS
e
le Rappresentanze Sindacali Aziendali Periferiche

Premesso che:

- in tema di garanzie volte alla sicurezza del lavoro, è necessario proteggere le unità produttive, con sistemi tendenti ad impedire e/o disincentivare il compimento di atti criminosi, rilevando eventuali accessi di persone non autorizzate all'interno degli uffici, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e di tutelare i beni aziendali;
- la Banca ha interesse ad utilizzare nelle proprie unità produttive - in funzione delle caratteristiche, della ubicazione e dei locali di ciascuna dipendenza - impianti di videoregistrazione/videosorveglianza quali misure di sicurezza atte a prevenire eventi criminosi;
- dai suddetti impianti, deriva la possibilità di riprendere incidentalmente i lavoratori nella loro attività lavorativa e nei loro spostamenti.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/70 "è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei lavoratori";
- tale norma prevede però che "gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le R.S.A., oppure in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.";
- il divieto di controllo non pregiudica il diritto/dovere dell'azienda di prevenire comportamenti illeciti all'interno dell'azienda stessa, utilizzando, a tali fini, impianti di videosorveglianza/videoregistrazione;
- in molte province italiane è stata avviata ed è tuttora in corso una proficua collaborazione tra Prefetture, Forze dell'Ordine ABI e Banche per contrastare rapine e furti ai danni delle dipendenze bancarie che ha portato alla sottoscrizione di specifici Protocolli di intesa per la prevenzione della criminalità in Banca.

Le Parti convengono che:

- tutto quanto sopra premesso e considerato costituisce parte integrante del presente accordo;
- l'Azienda informa che, per quanto tecnicamente possibile e ferme le finalità di sicurezza perseguite, l'orientamento dei sistemi di videosorveglianza e/o videoregistrazione è realizzato in modo da

evitare per quanto possibile e comunque contenere al minimo l'inquadratura dei lavoratori, non essendo le stesse puntate sulla postazione fissa;

- in conformità con il dettato delle disposizioni sopra richiamate, le Parti dichiarano che il presidio degli uffici e delle unità produttive a mezzo di sistemi di videosorveglianza/videoregistrazione risponde unicamente alle finalità richiamate in premessa, restando esclusa ogni altra finalità, diretta o indiretta, tesa al controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti;
- le Parti, in ogni caso, si danno reciprocamente atto che i ridetti impianti - sempre per le finalità sopraindicate (in particolare per poter esplicitare con maggior efficacia possibile la funzione di deterrenza nei confronti di eventi criminosi ovvero, nel caso in cui questi siano comunque avvenuti, quella di ausilio delle forze dell'ordine e dell'Autorità Giudiziaria per l'identificazione dei responsabili) - potranno anche riprendere incidentalmente i lavoratori nei luoghi di lavoro ed effettuare le registrazioni di immagini;
- l'Azienda provvederà ad informare il personale interessato della presenza degli impianti e dei contenuti del presente Accordo, dichiarando altresì di utilizzare la videosorveglianza/videoregistrazione nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- i Rappresentanti delle OO.SS. sono tenuti al massimo riserbo verso i terzi in ordine agli impianti di sicurezza adottati dall'azienda;
- l'Azienda garantisce che l'accesso alle immagini potrà avvenire, in caso di evento criminoso, solo da parte di soggetti specificamente autorizzati;
- L'Azienda garantisce inoltre che, qualora si dovesse procedere alla visione delle immagini registrate per esigenze non connesse alla sicurezza in senso lato eventualmente anche su richiesta di un dipendente, la visione delle stesse avrà luogo solo in presenza di un incaricato designato di volta in volta dalle rappresentanze sindacali firmatarie del presente accordo;
- i dati rilevati saranno archiviati e conservati per il periodo massimo consentito dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/2003);
- la presente intesa produce i propri effetti ai sensi dell'art. 4, 2° comma, della Legge 300/70, ferma restando la facoltà di verifica da parte delle Organizzazioni Sindacali del coerente utilizzo delle strumentazioni in argomento, con le finalità evidenziate.

L'Azienda

Gli Organi di Coordinamento e le R.S.A.